SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato riguardante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «OLANSEK - Olanzapina».

98A7741

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. **323.**

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità dell'esame di Stato

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 2.

Candidati interni

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera *c),* siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;

d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;

e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

3. I candidati di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6. I candidati di cui al comma 1, lettera *e)*, e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *a), d)* ed *e)*, previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

10. È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.

Art. 4.

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5.

Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame

1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la pre-

disposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'articolo 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6.

Esami dei candidati con handicap

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 7.

Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami

1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un perido fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.

2. Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi

motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.

3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Art. 8.

Sedi degli esami

1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.

3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi.

5. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.

6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

Art. 9.

Commissione d'esame

1. La comissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costitutite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i

docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.

Art. 10.

Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.

Art. 11.

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella *A* e della nota in calce alla medesima.

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella *A* e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare

impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella *A*, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.

7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella *B*.

8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella *C*.

9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella *C*.

10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12.

Crediti formativi

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 13.

Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Osservatorio

1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.

Art. 15.

Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali

1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *D* e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *E* e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 6

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 11, comma 2)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico - Punti		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	2-3	2-3	4-5
$6 < M \leq 7$	3-4	3-4	5-6
$7 < M \leq 8$	4-5	4-5	6-7
$8 < M \leq 10$	5-6	5-6	7-8

Nota. — M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 < M \leq 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M=6,5).

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 11, comma 7)

CREDITO SCOLASTICO

Esami di idoneità

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico Punti
M = 6	2
$6 < M \leq 7$	3-4
$7 < M \leq 8$	4-5
$8 < M \leq 10$	5-6

Nota. — M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a due anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 11, comma 8)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico Punti
M = 6	2
$6 < M \leq 7$	3-4
$7 < M \leq 8$	4-5
$8 < M \leq 10$	5-6

Nota. — M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di prove preliminari relative a due anni di corso. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA *D*
(prevista dall'art. 15, comma 3)

CREDITO SCOLASTICO
relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999

Media dei voti	Credito scolastico relativo a 3 anni di corso Punti
M = 6	8-11
$6 < M \leq 7$	11-14
$7 < M \leq 8$	14-17
$8 < M \leq 10$	17-20

Nota. — M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/1999. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/1999 una media dei voti $M < 5$, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7.

All'alunno che, avendo frequentato nell'anno scolastico 1998/1999 la penultima classe, sostiene l'esame di Stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella *A*, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto, per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per l'anno non frequentato, un credito scolastico nella misura massima prevista per lo stesso nella medesima tabella *A* in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art. 2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella *A*, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno non frequentato, il medesimo punteggio.

TABELLA *E*
(prevista dall'art. 15, comma 3)

CREDITO SCOLASTICO
relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1999/2000

Media dei voti	Credito scolastico - Punti	
	anno scolastico 1998-1999 relativo a 2 anni di corso	anno scolastico 1999-2000
$M = 6$	4-6	4-5
$6 < M \leq 7$	6-8	5-6
$7 < M \leq 8$	8-10	6-7
$8 < M \leq 10$	10-12	7-8

Nota. — M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale degli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il credito scolastico attribuito nell'anno 1998/1999 deve tener anche conto dell'andamento dell'anno scolastico precedente. All'alunno che nell'anno scolastico 1998/1999 è stato promosso all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1999/2000 il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi (anno scolastico 1999/2000), anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media $M < 5$ non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, è il seguente:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della razionalizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il

funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le dotazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolatiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi è l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istruzioni solastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite le personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p);*

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g);*

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i);*

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate:

«3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari».

— Si riporta il testo dell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado:

«Art. 318 *(Valutazione del rendimento e prove d'esame).* — 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuaizone delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 363, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* del testo unico approvato con il già citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 363 *(Licei linguistici).* — 1. I licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:

a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" già "Regina Margherita" di Genova;

c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

d) liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia-Mestre;

e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo».

— Si riporta il testo dell'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con il sopracitato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 362 *(Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche).* — 3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 205 del testo unico approvato con il più volte citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 205 *(Regolamenti).* — 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza. le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

«2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esami».

— Si riporta il testo dell'art.1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

«80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore:

«3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, lettera *c)*, e 3, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore:

«Art. 1, comma 2. — 2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge».

«Art. 2 *(Ammissione)*. — 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) - b) (omissis);

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;».

«Art. 3, comma 5. — Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento:

«Art. 8. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento:

«Art. 4. — 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — *1.* Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia"».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:

«Art. 11. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad accezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, recante norme di attuazione dello statuto speciale per regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:

«Art. 6. — 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. — *1.* Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia"».

98G0376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/7337/M del 25 giugno 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 26 e 27 giugno 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 26 E 27 GIUGNO 1998

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7993

DECRETO 11 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro - Servizi catastali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Emilia-Romagna, protocollo n. 7138/Segr del 29 giugno 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro - Servizi catastali;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla manutenzione del sistema informativo (modifica dal Vax all'Alfa);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 17 GIUGNO 1998

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del territorio di Pesaro - Servizi catastali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7994

DECRETO 17 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise n. 12840 del 17 luglio 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 3;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della predetta conservatoria, nel compendio demaniale di via Martini dall'attuale sede di via del Serafico, ed alle conseguenti operazioni di trasloco che saranno effettuate dal 24 al 31 agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 24 AL 31 AGOSTO 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Roma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7995

DECRETO 27 agosto 1998.

Approvazione del modello di richiesta, con relative istruzioni (allegato *A*), del credito di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, e successive modificazioni, possono fruire di un credito di imposta per le nuove assunzioni che avvengono a partire dal 1° ottobre 1997 e fino al 31 dicembre 2000, da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa;

Visto il regolamento emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997, in base al quale per il riconoscimento del credito per le nuove assunzioni le piccole e le medie imprese devono presentare una richiesta, utilizzando un apposito modello, approvato con decreto dirigenziale;

Considerato che, ai sensi dello stesso regolamento, occorre stabilire le modalità di compilazione del modello di richiesta del credito di imposta al Centro di servizio delle imposta dirette e delle imposte indirette competente a riceverlo;

Decreta:

Art. 1.

Modello di richiesta ed ufficio competente alla ricezione

Sono approvati l'annesso modello, con le relative istruzioni (allegato *A*) e la busta, da utilizzare per la richiesta del credito di imposta per le nuove assunzioni, da trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette di Pescara, via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara, competente alla ricezione della richiesta di credito d'imposta da parte delle piccole e medie imprese, ovunque domiciliate nel territorio dello Stato.

Art. 2.

Trasmissione del modello di richiesta

Per il riconoscimento del credito di imposta per le nuove assunzioni, le piccole e le medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dalla data di assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette di cui al precedente art. 1.

In caso di assunzioni effettuate in varie date, le imprese possono presentare, sempreché venga rispettato per ognuna delle assunzioni stesse il predetto termine di trenta giorni, un solo modello di richiesta del credito.

Art. 3.

Il modello di cui all'art. 1 del presente decreto è disponibile presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici IVA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

foglio base L449/97 1 1

42) Pagine totali (inclusa la presente)

Riservato all'ufficio

RICHIESTA DI CREDITO D'IMPOSTA

ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 4

DATI DELL'IMPRESA (come dal D.M. 18.09.97)

PERSONA FISICA (imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni)

1) CODICE FISCALE
2) CODICE ATTIVITÀ
3) COGNOME
4) SESSO
5) NOME
6) DATA DI NASCITA
7) COMUNE DI NASCITA
8) PROV.
9) COMUNE DI RESIDENZA O (se diverso) DEL DOMICILIO FISCALE
10) PROV.
11) C.A.P.
12) INDIRIZZO DI RESIDENZA O (se diverso) DEL DOMICILIO FISCALE
13) N. CIVICO

ALTRI SOGGETTI (Artt. 5 e 87 del T.U.I.R.)

14) CODICE FISCALE
15) NAT. GIUR.
16) CODICE ATTIVITÀ
17) RAGIONE SOCIALE

Sede legale

18) COMUNE DELLA SEDE LEGALE
19) PR.
20) C.A.P.
21) INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
22) N. CIVICO

Domicilio Fiscale (se diverso dalla sede legale)

23) COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE
24) PR.
25) C.A.P.
26) INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE
27) N. CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

28) CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
29) CODICE CARICA (barrare la casella relativa) 1 2 3 4 5 6
30) COGNOME RAPPRESENTANTE
31) SESSO
32) NOME RAPPRESENTANTE
33) DATA DI NASCITA RAPPR.
34) COMUNE DI NASCITA DEL RAPPRESENTANTE
35) PR.
36) COMUNE DI RESIDENZA O (se diverso) DEL DOMICILIO FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
37) PROV.
38) C.A.P.
39) INDIRIZZO DI RESIDENZA O (se diverso) DEL DOMICILIO FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
40) N. CIVICO

41) FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI CREDITO D'IMPOSTA
legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 4

foglio aggiuntivo L449/97 2 2

Riservato all'ufficio

DATI DEI DIPENDENTI DI NUOVA ASSUNZIONE

43) CODICE FISCALE DEL DIPENDENTE

44) ISCRIZIONE: (barrare la casella relativa)
- LISTE DI COLLOCAMENTO
- LISTE DI MOBILITÀ
- CASSA INTEGRAZIONE

45) COGNOME

46) SESSO

47) NOME

48) DATA DI NASCITA

49) COMUNE DI NASCITA

50) PR. NASC.

51) COMUNE DI RESIDENZA

52) PR. RES.

53) C.A.P. RES.

54) INDIRIZZO DI RESIDENZA

55) N. CIVICO

56) TIPO DI CONTRATTO (barrare la casella relativa)
- A TEMPO PIENO CON SCADENZA ALMENO TRIENNALE
- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO → N. ORE PRESTATE

57) DATA DI ASSUNZIONE

43) CODICE FISCALE DEL DIPENDENTE

44) ISCRIZIONE: (barrare la casella relativa)
- LISTE DI COLLOCAMENTO
- LISTE DI MOBILITÀ
- CASSA INTEGRAZIONE

45) COGNOME

46) SESSO

47) NOME

48) DATA DI NASCITA

49) COMUNE DI NASCITA

50) PR. NASC.

51) COMUNE DI RESIDENZA

52) PR. RES.

53) C.A.P. RES.

54) INDIRIZZO DI RESIDENZA

55) N. CIVICO

56) TIPO DI CONTRATTO (barrare la casella relativa)
- A TEMPO PIENO CON SCADENZA ALMENO TRIENNALE
- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO → N. ORE PRESTATE

57) DATA DI ASSUNZIONE

58) CODICE FISCALE DELL'IMPRESA (Persona fisica o altri soggetti):

59) FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI CREDITO D'IMPOSTA
legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 4

foglio aggiuntivo **L449/97 3 3**

Riservato all'ufficio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 art. 4

60) NUM. DIPENDENTI AL 30/09/97

61) NUM. DI DIPENDENTI ALLA DATA

62) NUM. DI DIP. ASSUNTI DOPO IL 30/09/97 PER I QUALI È GIÀ STATA PRESENTATA CON ESITO POSITIVO LA RICHIESTA DI CRED. D'IMP.

63) NUM. DI DIP. ASSUNTI DOPO IL 30/09/97 PER I QUALI SI RICHIEDE IL CRED. D'IMP.

64) AREE DI CUI AL COMMA 2 (barrare la casella relativa)
a ☐ b ☐ c ☐ d ☐

65) INCREMENTO DEL CRED. D'IMP. DI CUI AL COMMA 9 (barrare la casella relativa solo se richiesto)
a ☐ b ☐ c ☐ d ☐

66) AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO

67) AIUTI DE MINIMIS (campi 68-71da riempire solo se viene barrata la casella "si" del campo 67)
no ☐ si ☐

68) ....

69) ....

70) ....

71) ....

72) AMMONTARE DEGLI AIUTI CATEGORIA DE MINIMIS

73) CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO AI FINI:
(barrare la casella ed indicare l'importo relativo solo se già utilizzato)

IRPEF ☐ IMPORTO

IRPEG ☐ IMPORTO

IVA ☐ IMPORTO

74) FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

75) NOTE:

....

....

....

76)

Spazio per l'autentica della firma
ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15 art. 20

Attesto che la firma che segue è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....
.... identificato mediante ....
.... previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data ....

Il funzionario incaricato/il notaio: Cognome e nome ....

77) Firma del funzionario/notaio:

78) CODICE FISCALE DELL'IMPRESA (Persona fisica o altri soggetti):

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello va utilizzato per la richiesta del credito di imposta per le nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il modello debitamente compilato e sottoscritto, deve essere spedito, nell'apposita busta, per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato al Centro di Servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette di Pescara - Via Rio Sparto, 52/B - 65100 Pescara.
Il modello di richiesta è predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato con la massima chiarezza, a macchina o a stampatello, utilizzando una penna biro di colore nero o blu; è necessario inoltre:
- riempire ogni casella con un solo carattere;
- scrivere i caratteri all'interno delle caselle;
- annerire la casella o segnare un trattino orizzontale quando sul modello è richiesto di rispondere barrando la casella.

• Dati dell'impresa

Nella presente sezione devono essere indicati il codice fiscale (per le persone fisiche) o la partita iva (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la richiesta del credito d'imposta.
In caso di trasmissione della richiesta da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere indicati, inoltre, i dati relativi al rappresentante legale.

• Dati dei dipendenti di nuova assunzione

Nella presente sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del nuovo dipendente assunto nonché, mediante la barratura nell'apposita casella, la provenienza del soggetto, precedentemente all'assunzione, dalle liste di collocamento o di mobilità ovvero dalla cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.
Deve essere indicato per ogni assunto la tipologia del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti nonché la data di assunzione.

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Nella presente sezione devono essere indicati:
- il numero dei dipendenti esistenti alla data del 30/09/97 (campo n. 60) e alla data della richiesta del credito (campo n. 61);
- il numero dei dipendenti assunti dopo il 30/9/97, per i quali è stata già presentata con esisto positivo la richiesta di credito d'imposta (campo n. 62);
- il numero dei dipendenti assunti dopo il 30/9/97, per i quali si richiede il credito d'imposta (campo n. 63);
- l'ammontare del credito di imposta maturato per le assunzioni per le quali è richiesto il credito d'imposta (campo n. 66).

Relativamente ai campi nn. 64 e 65 devono essere barrate le caselle corrispondenti alle lettere rispettivamente delle aree indicate nel comma 2 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 nonché delle ipotesi previste nel comma 9 del medesimo art. 4.

Nei campi nn. 67 e 72 devono essere indicati eventuali aiuti "de minimis" utilizzati, diversi dal credito in argomento, nonché l'ammontare degli stessi.

Nel campo n. 73 va indicato l'importo del credito di imposta già utilizzato al momento della presentazione della richiesta ai fini Irpef, Irpeg e Iva.

Lo spazio contenuto nel campo n. 76 va debitamente compilato per l'autentica della firma ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

RACCOMANDATA A/R

RICHIEDENTE CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

TELEFONO

Non scrivera nella parte sovrastante

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

RICHIESTA DI CREDITO D'IMPOSTA

inoltrata da piccole e medie imprese ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 4

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata per presentare, mediante spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Servizio indicato, la richiesta di credito d'imposta.

Verificare che i moduli da introdurre nella presente busta siano assolutamente privi di fermagli, spilli o punti metallici in genere.

I moduli vanno introdotti nella busta senza essere piegati.

Spazio riservato all'ufficio postale

AL CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE DI :

PESCARA

Via Rio Sparto, 52/B

65100 PESCARA

98A7992

DECRETO 3 settembre 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale i direttori generali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2307 dell'11 luglio 1998 con il quale il direttore della commissione tributaria provinciale di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Napoli per il giorno 11 luglio 1998 dalle ore 8 alle ore 12 a seguito di disinfestazione e disinfezione dei locali;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Napoli per il giorno 11 luglio 1998 dalle ore 8 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 settembre 1998

Il direttore regionale: REALE

98A8068

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 agosto 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni e trecentosessantasette giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 14 agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 6 agosto 1998 che hanno disposto per il 14 agosto 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 agosto 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,82 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a L. 95,86 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a lire 106.352.759.000 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 novembre 1998 e a L. 207.037.700.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 agosto 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,46 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a L. 94,50 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8064

DECRETO 7 settembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni e trecentosessantasette giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 31 agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 21 agosto 1998 che hanno disposto per il 31 agosto 1998 l'emissione dei buoni

ordinari del Tesoro a centosettantanove e trecentosessantasette (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 agosto 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,82 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 96,12 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a lire 272.202.916.500 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 26 febbraio 1999 e a L. 368.770.152.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 agosto 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,14 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 94,82 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8065

DECRETO 7 settembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1998 è pari a 62.812 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di L. 7.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 settembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8067

DECRETO 7 settembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni (prima tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1998 è pari a 62.812 miliardi;

Decreta:

Per il 15 settembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di L. 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 settembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 25 giugno 1998.

Ripartizione delle risorse (pari a lire 6,5 miliardi) stanziate dalla tabella *D* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)», a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994». (Repertorio atti n. 480).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», come modificato e integrato dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 5 del predetto decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel testo integrato dall'art. 5, comma 6-*bis*, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e dall'art. 11, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74, che, nel comprendere tra i destinatari dei benefici della legge, entro limiti di spesa pari a lire sessanta miliardi, anche le imprese danneggiate da eventi alluvionali precedenti quelli della prima decade del mese di novembre 1994, ha demandato a questa Conferenza la determinazione delle modalità di accertamento del danno, i termini di presentazione delle domande di contributo e i criteri e le procedure di assegnazione delle relative risorse;

Vista la delibera di questa Conferenza del 14 marzo 1996 (atto rep. n. 129), registrata alla Corte dei conti il 17 luglio 1996, al registro n. 2, foglio n. 362, con la quale, in attuazione del disposto richiamato al precedente punto, si è provveduto alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni per le imprese danneggiate, nonché alla fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione a contributo, demandando ad una successiva delibera, sulla scorta delle risultanze delle richieste di ammissione al beneficio, la individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione delle ricordate risorse;

Vista la delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996 (atto rep. n. 210), registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997, al registro n. 1, foglio Presi-

denza n. 26, con la quale, sulla scorta dei dati rilevati dalle domande di ammissione a contributo, sono stati fissati i criteri e le procedure di assegnazione delle predette risorse (venti miliardi per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *b)*, del richiamato decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modifiche, e lire quaranta miliardi per gli interventi di cui alla lettera *c)* dello stesso art. 5, comma 1-*bis*);

Visto in particolare l'art. 3, punti 2 e 3, della ricordata delibera del 19 dicembre 1996 che, nel disporre l'applicazione, in via analogica, delle disposizioni previste dal capo II della deliberazione di questa Conferenza del 2 marzo 1995 (adottata per l'attuazione dell'art. 3-*bis* del richiamato decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni), ha demandato al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, la gestione dei contributi di cui al più volte richiamato art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni, contestualmente ripartendo tra gli stessi istituti di credito la complessiva disponibilità di lire quaranta miliardi individuata dal medesimo art. 5, comma 1-*bis* (10, 850 miliardi di lire in favore dell'Artigiancassa S.p.a. e 29, 150 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a.);

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Mediocredito centrale S.p.a. e dall'Artigiancassa S.p.a. relativamente alle richieste di ammissione ai benefici disposti dall'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del predetto decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni, presentate dai soggetti interessati alle camere di commercio entro i termini fissati dalla richiamata delibera di questa Conferenza del 14 marzo 1996 e al conseguente ammontare complessivo dei danni ammissibili a contributo, che essendo risultato superiore alle risorse ripartite con la predetta delibera del 19 dicembre 1996, non ha consentito di soddisfare, neppure parzialmente, le richieste avanzate da taluni soggetti destinatari dei benefici;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, coordinato con la legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», e in particolare l'art. 23, comma 6-*octies*, che autorizza il Mediocredito centrale S.p.a., nei limiti di spesa di tremilacinquecento milioni, a utilizzare, per le finalità di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni, le somme residue già assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'art. 3-*bis* dello stesso decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995;

Vista la tabella *D* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)», che sul capitolo 7868 del bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica dispone risorse in conto capitale pari a seimilacinquecento milioni di lire per le finalità di cui al più volte ricordato art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerate le risultanze degli incontri tecnici del 7 maggio 1998, 28 maggio 1998 e 12 giugno 1998, tenutesi presso la Segreteria di questa Conferenza fra rappresentanti statali e regionali, per la predisposizione di una proposta di riparto delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 1998, nel corso delle quali, sulla scorta di quanto disposto a favore del Mediocredito centrale S.p.a. con la richiamata legge del 30 marzo 1998, n. 61, e delle necessità rappresentate dall'Artigiancassa S.p.a. con note del 7 maggio e del 28 maggio 1998, le amministrazioni centrali e regionali interessate hanno convenuto di dover corrispondere alle esigenze determinate dalle domande di contributo di cui alla predetta nota dell'Artigiancassa S.p.a.;

Viste la nota dell'Artigiancassa del 15 giugno 1998, con la quale, sulla scorta delle richieste di contributo alla stessa inoltrate dalle camere di commercio, si individuano esattamente le necessità finanziarie delle regioni cui destinare le menzionate risorse stanziate dalla tabella *D* della legge finanziaria 1998, e si chiede di poter utilizzare, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, i fondi residui, assegnati e non utilizzati per le stesse finalità alle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Molise nella ricordata delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996, a parziale copertura dell'ulteriore fabbisogno della regione Lombardia;

Ritenuto di dover procedere al riparto dei predetti fondi stanziati dalla tabella *D* della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), confermando le stesse modalità individuate per gli interventi di cui alla ricordata delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996, cui tali risorse sono destinate a copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario determinato dalle richieste di ammissione a contributo, presentate dai soggetti interessati;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, attribuisce a questa Conferenza la determinazione, nei casi previsti dalla legge, dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare alle regioni e alle province autonome;

Delibera

ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge del 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», come modificato e integrato dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74, quanto segue:

Art. 1.

Sono assegnate all'Artigiancassa S.p.a., per le finalità di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni, secondo le modalità di cui alla delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996 (atto rep. n. 210), le risorse individuate alla tabella *D* della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), sul capitolo 7868 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per un importo pari a lire seimilacinquecentomilioni.

Art. 2.

L'importo di lire seimilacinquecentomilioni, di cui all'art. 1 della presente delibera, è ripartito fra le regioni di cui alla seguente tabella, danneggiate dagli eventi alluvionali considerati dal ricordato art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del succitato decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, come segue:

Regioni	Assegnazioni (in lire)
Piemonte	76.175.200
Lombardia	291.927.434
Liguria	171.589.000
Toscana	5.960.308.366
Totale stanziamento	6.500.000.000

Art. 3.

Sono assegnati alla regione Lombardia, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 2 della presente delibera, a copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario di quest'ultima, fondi per un totale di lire ventiduemilionidiciassettemila, corrispondenti alle risorse assegnate e non utilizzate per gli stessi interventi di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del menzionato decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dalle regioni Veneto (per lire 48.000), Emilia-Romagna (per lire 21.239.000) e Molise (per lire 730.000) nella ricordata delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996.

Art. 4.

La documentazione integrativa, prevista dal capo II, art. 3, comma 3, della delibera di questa Conferenza del 2 marzo 1995, cui rimane subordinata, come disposto dall'art. 3, comma 3, della delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996, l'erogazione del cinquanta per cento del contributo a ristoro del danno accertato, deve essere presentata dai soggetti interessati dal citato art. 5, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del predetto decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni, che hanno già presentato domanda di ammissione al beneficio con le modalità ed entro i termini richiamati dalla ricordata delibera di questa Conferenza del 19 dicembre 1996, entro e non oltre novanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

p. *Il presidente*
BETTINELLI

Il segretario
CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 1º agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 369

98A8017

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 10 luglio 1998.

Integrazione della disciplina dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34. (Deliberazione n. 79/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 luglio 1998;

Premesso che l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dispone il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) delle funzioni in materia di energia elettrica

e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il titolo VII, lettera *b),* del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, con cui si stabiliscono norme per il regime dei prezzi di cessione e dei contributi per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito provvedimento CIP n. 34/1990);

Visto altresì che allo stesso titolo VII, con riferimento agli impianti soprarichiamati, è stabilito che per quanto concerne la durata di corresponsione dei prezzi di cessione e dei contributi sia «fatta salva la facoltà di optare per la normativa prevista» dal provvedimento CIP n. 34/1990;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Considerato che l'opzione di cui sopra è stata esercitata per diversi impianti di imprese produttrici-distributrici e che di conseguenza tali impianti, come previsto dal titolo I, lettera *b),* punto 2, del provvedimento CIP n. 34/1990, percepiscono un contributo con riserva di conguaglio, fino all'emanazione di provvedimento formale;

Ritenuto che sia necessario integrare la disciplina di corresponsione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/1990;

Delibera

di applicare la durata di corresponsione prevista per la componente di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, anche al contributo previsto per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera *B),* punto 1, terzo capoverso, del medesimo provvedimento CIP, l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera *B),* punto 2, del provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data della pubblicazione.

Milano, 10 luglio 1998

Il presidente: RANCI

98A8018

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 - legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 54 al 63 (Titolo VII) relativi alla facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in

medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 54.

Corso di laurea in medicina e chirurgia

1. FINALITÀ, NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE.

1.1. *Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza dell'Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (Cdf), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2. *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica, esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie, di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3. *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno ventotto settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte ore tra le diverse modalità d attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4. *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. ORDINAMENTO DIDATTICO.

2.1. *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza delle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2. *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici o nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattico obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti. I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3. *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'apprendimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente, esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

2.4. Curriculum *degli studi.*

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunciabili;

c) i settori scientifico disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero dei crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivare ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1. Aree didattico-formative.

A. *Fase formativa di base.*

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia appplicata, F03X Ginnastica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro princiali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica o delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. *Fase preclinica.*

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause della malattia dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55

Settori scientifico-disciplinari, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente la metodologia atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscere l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. *Fase clinica.*

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevanti nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Criteri: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari, F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari, F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata a correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lezioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza dell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2. Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

La frequenza presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3. Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

2.5. Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. (Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea).

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. SPERIMENTAZIONE DIDATTICA.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. TIROCINIO.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i pre-

scritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. NORME FINALI E TRANSITORIE.

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da queso ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto «4».

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

1. *Area delle scienze fondamentali, applicate agli studi medici:*

A01D Matematiche complementari:

Istituzioni di matematiche;

B01B Fisica:

Fisica medica;

Fisica

E13X Biologia applicata:

Biologia cellulare;

Biologia generale;

Genetica generale;

Genetica molecolare;

F01X Statistica medica:

Statistica medica e biometria;

F03X Genetica medica:

Genetica umana;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

Informatica medica;

M10A Psicologia generale:

Psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale:*

E09A Anatomia umana:

Anatomia umana;

Anatomia clinica;

Anatomia topografica;

Anatomia radiologica;

Neuroanatomia;

E09B Istologia:

Citologia;

Citologia molecolare;

Embriologia;

Istologia;

Istochimica.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico:*

E04B Biologia molecolare:

Biologia molecolare;

E05A Biochimica:

Biochimica cellulare;

Biochimica sistematica umana;

Biochimica applicata;

Biochimica della nutrizione;

Chimica biologica;

Chimica e propedeutica biochimica;

Enzimologia;

Neurochimica.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani:*

E06A Fisiologia umana;

Biofisica;

Fisiologia applicata;

Fisiologia della nutrizione;

Fisiologia dello sport;

Fisiologia umana;

Neurofisiologia;

E06B Alimentazione e nutrizione umana:

Scienza dell'alimentazione;

E10X Biofisica medica:

Biofisica;

K06X Bioingegneria elettronica:

Tecnologie biomediche:

Bioingegneria.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale:*

E12X Microbiologia generale:

Microbiologia generale;

F04A Patologia generale;

Fisiopatologia endocrina;

Fisiopatologia generale;

Immunologia;

Immunopatologia;

Medicina molecolare;

Oncologia;

Patologia generale;

Patologia genetica;

Patologia molecolare;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica:

Micologia medica;

Microbiologia;

Microbiologia medica;

Virologia;

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici:

Parassitologia.

6. *Area della propedeutica clinica:*

E05B Biochimica clinica:

Biochimica Clinica;

F01X Statistica medica:
Metodologia epidemiologica clinica;
F02X Storia della medicina;
Bioetica:
Storia della medicina;
F04B Patologia clinica:
Citopatologia;
Immunoematologia;
Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica:
Microbiologia clinica;
F07A Medicina interna:
Semeiotica e metodologia medica;
Semeiotica funzionale e strumentale;
F08A Chirurgia generale:
Fisiopatologia chirurgica;
Semeiotica e metodologia chirurgica;
Semeiotica funzionale e strumentale;
F22A Igiene generale ed applicata:
Metodologia epidemiologica ed igiene;
M11E Psicologia clinica:
Psicologia medica;
P01B Politica economica:
Economia sanitaria;
Q05A Sociologia generale:
Sociologia della salute.

7. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica:*
F06A Anatomia patologica;
Anatomia ed istologia patologica;
Citopatologia;
Anatomia patologica cardiovascolare;
F07A Medicina interna:
Allergologia ed immunologia clinica;
Medicina interna;
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia respiratoria;
Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare:
Angiologia;
Cardiologia;
F07D Gastroenterologia:
Gastroenterologia;
F07E Endocrinologia:
Endocrinologia;
Fisiopatologia endocrina;
Malattie metaboliche e del ricambio:
F07F Nefrologia:
Nefrologia;
F07G Malattie del sangue:
Ematologia;
Oncologia ematologica;
F07H Reumatologia:
Reumatologia;
F07I Malattie infettive:
Malattie infettive;
Malattie tropicali;
Parassitologia clinica;
Virologia clinica;
F08A Chirurgia generale:
Chirurgia dell'apparato digerente;
Chirurgia generale;
Endocrinochirurgia;
F08D Chirurgia toracica:
Chirurgia toracica;
F08E Chirurgia vascolare:
Chirurgia vascolare;
F09X Chirurgia cardiaca:
Cardiochirurgia;
Cardiochirurgia pediatrica;
F10X Urologia:
Urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento:*
F11A Psichiatria:
Igiene mentale;
Medicina psicosomatica;
Psichiatria;
Psicoterapia;
Psicopatologia generale;
M11E Psicologia clinica:
Psicologia clinica;
Psicologia medica.

9. *Area delle scienze neurologiche:*
F06B Neuropatologia:
Neuropatologia;
F11B Neurologia:
Neurologia;
Neurofisiopatologia;
Neuropsicologia clinica;
Riabilitazione neurologica;
F12A Neuroradiologia:
Neuroradiologia;
F12B Neurochirurgia:
Neurochirurgia;
Neurotraumatologia.

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche:*
FO7H Reumatologia:
Reumatologia;
F08B Chirurgia plastica:
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
F13B Malattie odontostomatologiche:
Odontostomatologia;
F13C Chirurgia maxillo facciale:
Chirurgia maxillo facciale;
F14X Malattie dell'apparato visivo:
Oftalmologia;
Ottica fisiopatologica;

F15A Otorinolaringoiatria:
Foniatria;
Otorinolaringoiatria;
F15B Audiologia:
Audiologia;
F16A Malattie dell'apparato locomotore:
Chirurgia della mano;
Ortopedia infantile;
Ortopedia e traumatologia;
Traumatologia;
F16B Medicina fisica e riabilitativa:
Medicina fisica e riabilitazione;
F17X Malattie cutanee e veneree:
Dermatologia;
Dermatologia allergologica e professionale;
Venerologia.

11. *Area di clinica medica e chirurgica:*
F03X Genetica medica:
Genetica medica;
F04C Oncologia medica:
Oncologia medica;
F07A Medicina interna:
Allergologia ed immunologia clinica;
Geriatria e gerontologia;
Medicina dello sport;
Medicina interna;
Nutrizione clinica;
Terapia medica e medicina termale;
F08A Chirurgia generale:
Chirurgia generale;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia oncologica;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia:
Radioterapia oncologica.

12. *Area di farmacologia e tossicologia:*
E07X Farmacologia:
Chemioterapia;
Farmacologia;
Farmacologia cellulare e molecolare;
Farmacologia clinica;
Neuropsicofarmacologia;
Tossicologia.

13. *Area della pediatria generale e specialistica:*
F19A Pediatria generale e specialistica:
Adolescentologia;
Neonatologia;
Pediatria;
Pediatria preventiva e sociale;
Terapia pediatrica;
F08C Chirurgia pediatrica e infantile:
Chirurgia pediatrica;
F19B Neuropsichiatria infantile:
Neuropsichiatrica infantile.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia:*
F20X Ginecologia ed ostetricia:
Fisiopatologia della riproduzione umana;
Ginecologia ed ostetricia;
Ginecologia endocrinologica;
Ginecologia oncologica;
Medicina dell'età prenatale.

15. *Area della patologia applicata a correlazioni anatomo-cliniche:*
F06A Anatomia patologica:
Anatomia ed istologia patologica
Diagnostica istocitopatologica
Istochimica ed immunoistochimica patologica
Patologia e diagnostica ultrastrutturale
F06B Neuropatologia:
Neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia:*
B01B Fisica:
Fisica sanitara;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia:
Anatomia radiologia clinica;
Medicina nucleare;
Radiologia;
Radiobiologia medica;
Radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche:*
F07A Medicina interna:
Medicina d'urgenza e pronto soccorso;
F08A Chirurgia generale:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
F21X Anestesiologia:
Anestesiologia e rianimazione;
Medicina subacquea ed iperbarica;
Terapia del dolore;
Terapia intensiva.

18. *Area della medicina e sanità pubblica:*
F22A Igiene generale ed applicata:
Educazione sanitaria;
Igiene;
Igiene ambientale;
Igiene degli alimenti;
Medicina di comunità;
Metodologia epidemiologica e igiene;
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
F22B Medicina legale:
Bioetica;
Deontologia ed etica medica;
Criminologia e difesa sociale;
Medicina legale;
Medicina sociale;
Psicopatologia forense;
Tossicologia forense;
F22C Medicina del lavoro:
Igiene industriale;
Medicina del lavoro;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

ALLEGATO 2

CURRICULUM ESEMPLIFICATIVO (sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare curricula diversi, anche su proposta degli studenti).

Area 01:
Fisica e statistica;
Biologia e genetica.
Area 02:
Istologia;
Anatomia umana.
Area 03:
Chimica e propedeutica biochimica;
Biochimica;
Area 04:
Fisiologia umana e biofisica.
Area 05:
Microbiologia;
Immunologia ed immunopatologia;
Patologia e fisiopatologia generale.
Area 06:
Semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio;
Scienze umane.
Area 07:
Patologia sistematica I;
Patologia sistematica II;
Patologia sistematica III.
Medicina interna I
Chirurgia generale I.
Area 08:
Psichiatria e psicologia clinica.
Area 09:
Scienze neurologiche.
Area 10:
Malattie dell'apparato locomotore;
Malattie cutanee;
Oftalmologia;
Otorinolaringoiatria;
Odontostomatologia.
Area 11:
Medicina interna II;
Chirurgia generale II;
Geriatria ed oncologia clinica.
Area 12:
Farmacologia e tossicologia.
Area 13:
Scienze pediatriche.
Area 14:
Ginecologia ed ostetricia.
Area 15:
Anatomia patologica.
Area 16:
Diagnostica per immagini e radioterapia.
Area 17:
Emergenze medico chirurgiche.
Area 18:
Sanità pubblica;
Medicina legale;
Medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 agosto 1998

Il rettore: COSSU

98A8003

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario espresso nell'adunanza del 15 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 204, comma *D*, relativo al seminario biologico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il terzo e settimo comma sono soppressi e così sostituiti:

Terzo comma: «Al seminario biologico appartengono i professori di ruolo di discipline biologiche, i professori fuori ruolo e, i ricercatori operanti nella facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e, a richiesta, quanti altri svolgono attività didattica e di ricerca nelle strutture universitarie, gli afferenti propongono al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e di un direttore, quest'ultimo scelto fra i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al seminario. I membri del consiglio e il direttore restano in carica tre anni e sono riconfermabili, anche consecutivamente, una sola volta».

Settimo comma: «Il seminario pubblica quando i fondi lo consentono, un bollettino, sotto la direzione di un comitato di redazione. Agli iscritti al seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 5 agosto 1998

Il rettore: SILVESTRI

98A8006

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'ordinamento didattico nazionale del corso di diploma universitario in metodologie fisiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dagli organi accademici nelle rispettive sedute del 29 luglio 1998;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli dal 92 al 98 relativi al diploma universitario in metodologie fisiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Diploma universitario in metodologie fisiche

Art. 92.

È istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena il diploma in metodologie fisiche articolato nei due indirizzi di tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale (di seguito denominato per brevità indirizzo ambientale) e di misure e tecniche fisiche di laboratorio (di seguito denominato indirizzo misure), in conformità all'ordinamento nazionale del diploma in metodologie fisiche, *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca. La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

Art. 93.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 94.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, astronomia e scienze dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestrali ad un'annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso a cui uno studente può iscriversi.

Art. 95.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidata, visite tecniche e misure in campagna, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 ore per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso aziende e qualificati enti e laboratori pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 96.

L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo.

Nell'affidare un insegnamento, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

L'ordinamento didattico nei 3 anni di corso ha, di norma, la seguente evoluzione:

I ANNO:

Indirizzo ambientale	Indirizzo misure
Formazione di base (8 moduli)	Formazione di base (7 moduli)
Analisi matematica I (A02A) (2 moduli)	Analisi matematica I (A02A) (2 moduli)
Fisica generale I (B01A) (2 moduli)	Fisica generale I (B01A) (2 moduli)
Esper. di fisica I (B01A) (2 moduli)	Esper. di fisica I (B01A) (2 moduli)
Labor. progr. e calc. (A04A) (1 modulo)	Chimica generale (C03X) (1 modulo)
Fondamenti di infor. (K05A) (1 modulo)	Formazione professionale di indirizzo (3 moduli)
Formazione professionale di indirizzo (2 moduli)	Fondamenti di inform. (K05A) (1 modulo)
Misure geodetiche (D04A) (1 modulo)	Statistica (S01A/A02B) (1 mod.)
Geofisica (D04A) (1 modulo)	Lab. prog. e calcolo (A04A) (1 modulo)

II ANNO:

Indirizzo ambientale	Indirizzo misure
Formazione di base (9 moduli)	Formazione di base (7 moduli)
Analisi matematica II (A02A) (2 moduli)	Analisi matematica II (A02A) (2 moduli)
Fisica generale II (B01A) (2 moduli)	Fisica generale II (B01A) (2 moduli)
Esper. di fisica II (B01A) (2 moduli)	Esper. di fisica II (B01A) (2 moduli)
Fisica dei dispos. elettr. (B01A) (1 modulo)	Fisica dei dispos. elettr. (B01A) (1 modulo)
Strumentazioni fisiche (B01A) (1 modulo)	Strumentazioni fisiche (B01A) (2 moduli) di cui un modulo di Impianti da vuoto
Chimica (C03X) (1 modulo)	Formazione professionale di indirizzo (3 moduli)
Formazione professionale di indirizzo (1 modulo)	Legisl. sulla normativa e sicurezza (Area giuridica) (1 modulo)
Misure fisiche dell'amb. (D04C) (1 modulo)	

III ANNO:

Indirizzo ambientale	Indirizzo misure
Formazione di base (2 moduli)	Formazione di base (3 moduli)
Struttura della materia (B03X) (1 modulo)	Struttura della materia (B03X) (1 modulo)
Esperimen. di fisica III (B01A) (1 modulo)	Esperimen. di fisica III (elettr. hardware e software) (B01A) (1 modulo)
o Radioprotezione (B01B) (1 modulo)	Chimica 2 (C03X) (1 modulo)
Sismologia (D04A) (1 modulo)	Formazione professionale di indirizzo (3 moduli)
Formazione professionale di indirizzo (3 moduli)	Strumentazioni fisiche (sensori ed attuatori) (B01A) (2 moduli)
Misure oceanografiche (D04C) (1 modulo)	Fisica dei materiali (B03X) (1 modulo)
Meteorologia (D04C) (1 modulo)	

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 4, lo studente seguirà altri 5 moduli, per l'indirizzo ambientale, o 4 moduli, per l'indirizzo misure, a scelta da inserire nel suo piano di studio da formulare entro il II anno e da sottoporre all'approvazione della facoltà. Per l'indirizzo ambientale i moduli suddetti saranno, di norma, scelti in aree disciplinari diverse da quella fisica.

Area biologica:

biologia marina (E03A), ecologia delle acque interne (E03A), ecologia applicata (E03A), igiene (F22A). Sarà attivato inoltre un modulo a carattere disciplinare integrato di lineamenti di biologia generale (E02C).

Area geologica:

geologia (D01B/D01C), idrogeologia (D02B), geologia applicata (D02B), mineralogia applicata (D03A), geochimica (D03C), geografia fisica (D02A).

Area chimica:

fotochimica (C02X/C03X), chimica organica I (C05X), geochimica (D03C).

Area giuridica:

normativa e diritto ambientale (area giuridica).

Per l'indirizzo misure i moduli aggiuntivi saranno scelti, di norma, fra le seguenti discipline:

fisica dei materiali II (B03X), laboratorio di elettronica (B01A), cristallografia e diffrattometria X (B03X), microscopie a sonda ed elettroniche (B03X), spettroscopie di risonanza (N.M.R., E.P.R) (B03X), analisi composizionali e strutturali con ioni (B03X), spettroscopie UV-VIS-IR. (B03X), organizzazione di impresa (P02B/P02D), elementi di meccanica ed elettrotecnica (B01A/I17X), acquisizione numerica e controllo numerico (K05A).

Tirocinio esterno:

almeno 2 moduli saranno svolti, di norma, presso aziende e qualificati enti e laboratori pubblici e/o privati.

Lingua straniera:

prima dell'esame di diploma dovrà essere superato un colloquio che dimostri la conoscenza della lingua inglese, o francese o tedesca.

Art. 97.

Esame di diploma

L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto e superato gli esami degli insegnamenti previsti, la prova di conoscenza della lingua straniera, e del tirocinio esterno tende ad accertare la preparazione di base, professionale e di indirizzo del candidato. L'accertamento avviene mediante la discussione di un elaborato scritto, preparato dallo studente su tematiche relative all'indirizzo. L'argomento dell'elaborato viene assegnato da un docente almeno 6 mesi prima della discussione.

Art. 98.

Regolamento dei corsi di diploma

Il consiglio dei docenti di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, il rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (mono disciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello e il contenuto didattico;

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 luglio 1998

Il rettore: CIPOLLI

98A8004

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, con cui è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1991/1993, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in «scienze biologiche»;

Visto il decreto Ministeriale del 17 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in biologia»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/1998 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come segue:

l'art. 90 del vigente statuto è modificato nel senso che all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il diploma universitario in scienze biologiche.

Dopo l'art. 153 e con conseguente slittamento della numerazione successiva viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 154.

1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è istituito il diploma in scienze biologiche.

2. Il diploma universitario in scienze biologiche ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988.

3. La durata degli studi del corso di diploma, è fissato in tre anni.

4. La articolazione, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di

diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. È da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche.

5. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in scienze biologiche sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo è costituito.

6. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche ed in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in biologia alle direttive indicate nei commi che seguono.

7. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attività didattica.

8. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti caratterizzanti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unità didattiche e non più di 16 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

9. Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza lo statuto, dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30 unità didattiche. Di queste 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

a) area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte fra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo delle probabilità e statistica matematica, statistica per le scienze biologiche;

b) area fisica: due unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica. Le unità didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio;

c) area chimica: tre unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori C03X Chimica generale ed inorganica e C05X Chimica organica;

d) area biologica: 23 unità didattiche, di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti, scelte all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 16 unità didattiche saranno destinate agli indirizzi, la cui apertura dovrà essere subordinata alle risorse didattiche disponibili. Di esse sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo, che saranno scelte nei settori scientifico-disciplinari, in modo da perseguire la professionalità voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti.

Sei unità didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le restanti quattro unità, a concorrenza delle ventitre totali saranno destinate a discipline di indirizzo a scelta dello studente.

Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati.

Queste materie potranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari previsti per il triennio di base e per il biennio del corso di laurea nonché fra altre discipline attivate nell'Ateneo.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso a corsi *post-diplomam.*

10. Le unità didattiche del corso di diploma in scienze biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche.

11. Le strutture didattiche determineranno le modalità dell'esame finale di diploma.

12. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 3 agosto 1998

Il pro-rettore: SCARAVELLI

98A8005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Centro internazionale famiglie pro adozione», in Torino, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Colombia e Costarica.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 13 luglio 1998, l'associazione «Centro internazionale famiglie pro adozione», con sede in Torino, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Colombia e Costarica.

98A7832

Autorizzazione all'associazione «Tu con noi», in Santa Giustina Bellunese, allo svolgimento di pratiche di adozioni relative a minori stranieri in Italia per la regione Veneto ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 20 luglio 1998, l'associazione «Tu con noi», con sede in Santa Giustina Bellunese (Belluno), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia per la regione Veneto ed all'estero in Romania.

98A7833

Autorizzazione all'associazione «I Cinque Pani», in Montecarelli-Barberino di Mugello, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Colombia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 13 luglio 1998, l'associazione «I Cinque Pani», con sede in Montecarelli-Barberino di Mugello (Firenze), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Colombia.

98A7834

Autorizzazione all'associazione «Italiana pro adozioni», in Roma, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 31 luglio 1998, l'associazione «Italiana pro adozioni», con sede in Roma, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Romania.

98A7835

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 settembre 1998

Dollaro USA	1706,99
ECU	1942,21
Marco tedesco	987,27
Franco francese	294,45
Lira sterlina	2828,14
Fiorino olandese	874,75
Franco belga	47,862
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	259,19
Lira irlandese	2473,60
Dracma greca	5,763
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1120,00
Yen giapponese	12,904
Franco svizzero	1207,63
Scellino austriaco	140,31
Corona norvegese	220,10
Corona svedese	213,35
Marco finlandese	324,49
Dollaro australiano	1011,05

98A8069

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gunevax»

Estratto decreto n. 299 del 6 luglio 1998

Specialità medicinale GUNEVAX nella forma e confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile per via sottocutanea una dose (un flacone di vaccino liofilo + siringa preriempita di 0,5 ml di solvente) (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Chiron S.p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria - Rosia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

polvere e solvente per sospensione iniettabile per via sottocutanea una dose (un flacone di vaccino liofilo + siringa preriempita di 0,5 ml di solvente);

A.I.C. n. 023318037 (in base 10), 0Q7MJP (in base 32);

classe: «C».

Composizione: sospensione liofilizzata del ceppo attenuato Wistar RA 27/3 di virus della rosolia coltivato su culture di cellule diploidi umane (WI-38).

Dopo la ricostruzione con il solvente (acqua per preparazioni iniettabili), ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: non meno di 1000 TCID 50 di virus della rosolia;

eccipienti: 0,01 g di albumina umana (stabilizzante) ottenuta da plasma controllato per l'assenza di HBsAg, di anticorpi anti-HIV-1, anti-HIV-2 e anti-HCV ed inoltre sottoposto a screening per il contenuto di ALT; soluzione salina tamponata q.b. a 0,5 ml. Inoltre contiene un residuo di non più di 5 mcg/dose di neomicina solfato (quale residuo del processo produttivo).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro la rosolia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7967

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Toramid»

Estratto decreto n. 326 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, Milano, codice fiscale 09810140153.

Specialità: TORAMID:

14 compresse divisibili 10 mg - A.I.C. n. 028599049;

5 fiale 10 mg/2 ml - A.I.C. n. 028599052;

1 fiale 200 mg/20 ml - A.I.C. n. 028599064,

è ora trasferita alla società: Robin S.r.l., con sede in viale G.B. Stucchi, 110 - 20152 Monza, Milano, codice fiscale 06013710154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)».

Estratto decreto n. 342 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fresenius Medical Care Italia S.p.a., con sede in via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano, Cremona, codice fiscale 00112720198.

Specialità: Soluzione per dialisi peritoneale (RANGE F.U.N.):

sacca 1500 ml - A.I.C. n. 030042016/G;

sacca 2000 ml - A.I.C. n. 030042028/G;

sacca 2500 ml - A.I.C. n. 030042030/G;

sacca 5000 ml - A.I.C. n. 030042042/G,

è ora trasferita alla società: Fresenius Medical Care Deutschland GMBH, con sede in D61343 Bad Homburg V.D.H. Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metastron TM»

Estratto decreto n. 362 del 28 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Amersham Italia S.r.l., con sede in via M.F. Quintiliano, 30 - Milano, codice fiscale 07496130159.

Specialità: METASTRON TM:

1 fiala soluzione sterile - A.I.C. n. 028109015,

è ora trasferita alla società: Amersham Sorin S.r.l., con sede in via dei Giardini, 7, Milano, codice fiscale 01778520302.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7950

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Noradrenalina tartrato», «Papaverina cloridrato», «Lidrian», «Bupiforan», «Mepiforan», «Eufusin», «Lidocaina cloridrato» e «Eudextran».

Estratto decreto n. 364 del 28 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla Bieffe Medital S.p.a., con sede in via Nuova Provinciale, Grosotto (Sondrio), codice fiscale 09469610159.

Specialità medicinali:

NORADRENALINA TARTRATO:

fiala 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930010/G;

5 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930022/G;

10 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930034/G;

50 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930046/G;

100 fiale 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 030930059/G.

PAPAVERINA CLORIDRATO:

30 mg/2 ml fiala 2 ml - A.I.C. n. 030932014/G;

50 mg/3 ml fiala 3 ml - A.I.C. n. 030932026/G;

5 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 030932038/G;

10 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 030932040/G;

50 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 030932053/G;

100 fiale 30 mg/2 ml - A.I.C. n. 030932065/G;

5 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932077/G;

10 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932089/G;

50 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932091/G;

100 fiale 50 mg/3 ml - A.I.C. n. 030932103/G.

LIDRIAN:

10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 028537013;

10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 028537025;

1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 028537037.

BUPIFORAN:

0,25% fiala 5 ml - A.I.C. n. 028635011;

0,25% fiala 10 ml - A.I.C. n. 028635023;

0,25% flac. 50 ml - A.I.C. n. 028635035;

0,50% fiala 5 ml - A.I.C. n. 028635047;

0,50% fiala 10 ml - A.I.C. n. 028635050;

0,50% flac. 50 ml - A.I.C. n. 028635062;

0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635074;

0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635086;

0,25% flac. 50 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635098;

0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635100;

0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635112;

0,50% flac. 50 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028635124;

heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml - A.I.C. n. 028635136;

heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml - A.I.C. n. 028635148;

heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3 ml - A.I.C. n. 028635151.

MEPIFORAN:

1% fiala 5 ml - A.I.C. n. 028612012;

1% fiala 10 ml - A.I.C. n. 028612024;

1% flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612036;

2% fiala 5 ml - A.I.C. n. 028612048;

2% fiala 10 ml - A.I.C. n. 028612051;

2% flacone 50 ml - A.I.C. n. 028612063;

1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612075;

1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612087;

1% flacone 50 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612099;

2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612101;

2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612113;

2% flacone 50 ml c/adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 028612125.

EUFUSIN:

flacone 500 ml - A.I.C. n. 022200012.

LIDOCAINA CLORIDRATO:

fiala 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 030926012/G;

fiala 200 mg/10 ml - A.I.C. n. 030926024/G;

5 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 030926036/G;

10 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 030926048/G;

50 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 030926051/G;

100 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 030926063/G;

5 fiale 200 mg/10 ml - A.I.C. n. 030926075/G;

10 fiale 200 mg/10 ml - A.I.C. n. 030926087/G;

50 fiale 200 mg/10 ml - A.I.C. n. 030926099/G;

100 fiale 200 mg/10 ml - A.I.C. n. 030926101/G.

EUDEXTRAN:

soluzione fisiologica flacone 500 ml - A.I.C. n. 022438016;

soluzione glucosata flacone 500 ml - A.I.C. n. 022438028,

è ora trasferita alla società Medacta S.A., con sede in 50 Val Fleuri L-1526 Lussemburgo, rappresentata in Italia da Clarmed S.r.l., via Stephenson, 94 - 20157 Milano, cofice fiscale 00514240142.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterasin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 408 del 20 luglio 1998

Specialità medicinale: ENTERASIN:

A.I.C. n. 029480011 - 50 capsule 400 mg.

Titolare A.I.C.: società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., piazza XX Settembre 2 - 22079 Villa Guardia - Como.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

È approvata la modifica eccipienti così come agli atti di questa amministrazione e di seguito indicati:

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato:

eccipienti: talco 11,75 mg - Copolimero dell'acido metacrilico 42,67 mg - Dietilftalato 0,52 mg - Sfere zuccherine composte da saccarosio e amido 47,07 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamixin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 442 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale: GOLAMIXIN spray orof. 10 ml.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi 8 - 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Golamixin spray orofar. 10 ml, A.I.C. 016703035 prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 120/1998 del 14 aprile 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 16 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7962

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 444 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale: DOLOCYL.

Società: Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei 17, Marcon (Venezia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale DOLOCYL 12 cpr. 200 mg. A.I.C. 025636034 prodotti anteriormente al 30 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 406/1997 del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 29 settembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7963

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ciriè e Praly

Con decreto interministeriale n. 773 in data 31 luglio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligno T.S.N.» sito nel comune di Ciriè (Torino), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 3, mappale 54 del N.C.T. ed alla partita 480, foglio 3, mappali 53, 54, 55 del N.C.E.U. della superifice di mq 8.981.

Con decreto interministeriale n. 772 in data 31 luglio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex Ricoveri dal n. 1 al n. 9» sito nel comune di Praly (Torino) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 44, mappali 17 e 21 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 20.957.

98A8007

REGIONE TOSCANA

Revoca alla società Sorgente Lentula S.r.l., in Sambuca Pistoiese, dell'autorizzazione al confezionamento di acqua minerale in contenitori di PET del tipo «Lighter».

Con decreto dirigenziale n. 4671 del 6 agosto 1998 alla società Sorgente Lentula S.r.l. avente:

sede legale in Sambuca Pistoiese - loc. Lentula - Treppio (Pistoia);

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (Prato);

legale rappresentante il sig. Totti Aldo, nato a Sambuca Pistoiese il 24 luglio 1920 e residente a Firenze in via Pasquini, 1,

viene revocata l'autorizzazione sanitaria al confezionamento di acqua minerale in contenitori di PET del tipo «Lighter» di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 6874 dell'11 luglio 1994.

98A8008

COMUNE DI SARNANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Sarnano (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

6,5 per mille per la generalità dei fabbricati e delle aree edificabili;

5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazionali come definiti dai vigenti strumenti urbanistici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

98A8019

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 13 luglio 1998, n. 184/E, concernente: «Tributi dei comuni e delle province. Ravvedimento operoso. Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 73, seconda colonna, nella parte riguardante l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, al terzo comma, dove è scritto: «Il *paganto* del diritto sulle pubbliche affissioni, ...», leggasi: «Il *pagamento* del diritto sulle pubbliche affissioni, ...»;

a pag. 74, prima colonna, al punto 3) della parte riguardante la suddetta imposta, dove è scritto: «3) Ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul *pamento* del tributo (art. 13, comma 1, lettera b).», leggasi: «3) Ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul *pagamento* del tributo (art. 13, comma 1, lettera b).»;

a pag. 76, seconda colonna, nella parte riguardante la tassa smaltimento rifiuti, nella seconda fattispecie, secondo periodo, quinto rigo, dove è scritto: «... dell'uso temporaneo riduzione della sanzione ...», leggasi: «... dell'uso temporaneo, *la* riduzione della sanzione ...»;

a pag. 76, seconda colonna, nella parte riguardante la tassa smaltimento rifiuti, nella terza fattispecie, secondo rigo, dove è scritto: «... la riduzione ad sesto del minimo ...», leggasi: «... la riduzione ad *un* sesto del minimo ...»;

a pag. 77, prima colonna, sempre nella terza fattispecie, al penultimo comma, penultimo rigo, dove è scritto: «... con riferimento del tributo in misura inferiore a quella dovuta.», leggasi: «... con riferimento *al pagamento* del tributo in misura inferiore a quella dovuta.»;

a pag. 77, seconda colonna, nella parte riguardante la modalità di pagamento, secondo periodo, secondo rigo, dove è scritto: «... in via estensiva, disposizione prevista dal comma 3, ...», leggasi: «... in via estensiva, *la* disposizione prevista dal comma 3, ...»;

a pag. 77, seconda colonna, penultimo periodo della modalità di pagamento, quarto rigo, dopo le parole «decreto legislativo n. 507/1993», e prima della virgola, deve essere chiusa la parentesi tonda.

98A7940

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500